

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3278

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2005

—————

Norme in materia di etichettatura delle calzature
e dei prodotti tessili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende tutelare due dei maggiori esempi di eccellenza del comparto industriale italiano: il settore tessile e quello calzaturiero, fortemente rappresentativi a livello internazionale del *made in Italy*.

Il *made in Italy* è da tempo divenuto in tutto il mondo un simbolo di qualità e di garanzia per i consumatori e per i distributori.

È necessario quindi adottare norme che favoriscano la tutela dell'identità e dell'originalità dei prodotti italiani, e che li rendano facilmente distinguibili da quelli contraffatti.

Il presente provvedimento intende stabilire indicazioni precise in merito all'etichettatura di tali prodotti destinati alla vendita al consumatore, in modo che sia agevole identificare i materiali utilizzati, la loro origine e la relativa lavorazione.

Da una recente analisi, condotta dalla Commissione europea, si conferma il dato che l'Italia è il sesto Paese al mondo per propensione all'imprenditorialità.

Questa caratteristica del nostro sistema produttivo è stata la premessa alla straordinaria diffusione, accanto alla grande industria, delle piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno favorito la nascita di un modello di sviluppo locale integrato, oggi conosciuto con il nome di distretti industriali.

Si tratta di zone caratterizzate da un'alta concentrazione di piccole e medie imprese, specializzate in una determinata produzione, e collocate su una medesima area territoriale, si pensi, ad esempio, al settore tessile e a quello calzaturiero.

È quindi facile comprendere l'importanza di tutelare questi settori di mercato, così vitali per la nostra economia, difendendoli dalla concorrenza di un mercato sleale.

Il presente provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che l'etichetta delle calzature destinate alla vendita al consumatore deve contenere informazioni sui materiali delle principali parti che compongono le calzature: tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna e suola esterna, nonché sull'origine dei materiali utilizzati e sulla loro lavorazione.

Il comma 2 stabilisce che per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea l'etichetta deve inoltre indicare la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione DPI (sui dispositivi di protezione individuali) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che recepisce la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989.

A norma del comma 3, tali disposizioni divengono obbligatorie con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di tale data non si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 aprile 1996, di recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature, fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

L'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce che la vigilanza sia attribuita al Ministero delle attività produttive, che la esercita tra-

mite le camere di commercio, avvalendosi di altri enti competenti e della polizia giudiziaria, che può procedere al ritiro dal mercato della merce non conforme alle disposizioni della presente legge.

L'articolo 2 riguarda i prodotti tessili. Esso apporta modificazioni agli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194. Con le modifiche introdotte all'articolo 8 dalla lettera *a*) dell'articolo 2, il legislatore dispone che i prodotti siano etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. L'etichetta o contrassegno devono fornire informazioni sulla composizione dei materiali, la loro origine e lavorazione. In caso di prodotti provenienti al di fuori dell'Unione europea, l'etichetta deve contenere indicazioni sulla denominazione, e il codice identificativo dell'organismo autorizzato che ha rilasciato la certificazione DPI. L'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati

in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

La lettera *b*) dell'articolo 2 apporta modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 194 del 1999. In particolare la violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8 del medesimo decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro ottomila. Inoltre, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative all'etichettatura, è attribuita, analogamente a quanto disposto all'articolo 1 per le calzature, al Ministero delle attività produttive tramite le camere di commercio, e avvalendosi della polizia giudiziaria.

In analogia con quanto previsto all'articolo 1 per le calzature, il comma 2 dell'articolo 2 dispone che le prescrizioni previste entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Per quanto riguarda i prodotti tessili fatturati e consegnati al venditore al dettaglio prima di questa data le prescrizioni si applicano allo scadere del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature)

1. In conformità alle disposizioni della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, le calzature destinate alla vendita al consumatore riportano un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono: tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni.

2. Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, l'etichetta deve inoltre indicare la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione sui dispositivi di protezione individuali (DPI), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 diventano obbligatorie a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questo termine non si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, sino allo scadere del sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. L'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature non conformi alle disposizioni stabilite dal presente arti-

colo. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è attribuita al Ministero delle attività produttive, che la esercita attraverso le Camere di commercio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposte a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonchè degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, di attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile)

1. Al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. L'etichetta o il contrassegno devono fornire informazioni: sulla composizione dei materiali; sull'origine dei suddetti materiali e delle relative lavorazioni; sulla denominazione e sul codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione sui dispositivi di protezione individuali (DPI) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, solo per i prodotti extracomunitari. L'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.»;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 8000.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto è attribuita al Ministero delle attività produttive, che la esercita attraverso le Camere di commercio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono obbligatorie a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i prodotti tessili fatturati e consegnati al venditore al dettaglio prima del termine di cui al primo periodo, le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità di vigilanza dispone il ritiro immediato dei prodotti tessili non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo.

